Comune di Trevenzuolo
Provincia di Verona

Al Sig. Prefetto
della Provincia .....

Il/la sottoscritto/a .....
nato/a a ..... Provincia ..... il .....
residente a ..... in via/piazza ..... n. .....
in qualità di ☐ trasgressore ☐ obbligato in solido

PREMESSO

- che in data ..... con verbale n° ..... redatto da[1] ..... mi veniva ☐ contestato ☐ notificato un atto di accertamento per violazione all'art. ..... del codice della strada;
- che per tale violazione ☐ sono ☐ non sono previste sanzioni accessorie o decurtazione di punti sulla patente;

RICORRE

contro il suddetto verbale di accertamento n. ..... del ..... per i seguenti motivi:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

A sostegno delle proprie argomentazioni allega i seguenti documenti: .....
.....
.....

In relazione a quanto sopra argomentato

CHIEDE

L'archiviazione del verbale anzidetto e la conseguente cessazione di ogni altro eventuale provvedimento sanzionatorio ad esso collegato.

Data ..... Firma leggibile .....

1 Indicare l'organo di polizia operante;

PROMEMORIA PER IL RICORRENTE (da non allegare al ricorso)

L'art.203 del codice della strada prevede che il trasgressore o gli altri eventuali soggetti solidali[2], nel **termine di 60 giorni** dalla contestazione o della notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al Prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi al Comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso possono essere presentati i documenti[3] ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale.

Il ricorso può essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione.

Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l'accertamento, **entro centoventi giorni** decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore, adotta ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al **doppio del minimo edittale** (cioè il doppio di quanto indicato sul verbale) per ogni singola violazione, L'ingiunzione comprende anche le spese di procedura. Ove, invece, non ritenga fondato l'accertamento, il prefetto, nello stesso termine, emette **ordinanza di archiviazione** degli atti, comunicandola integralmente all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, affinché ne dia notizia al ricorrente.

L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata, nel termine di **centocinquanta giorni** dalla sua adozione. Il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere effettuato, **entro il termine di trenta giorni** dalla notificazione.

Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione al **Giudice di Pace** entro il termine di **trenta giorni** dalla notificazione del provvedimento, o di sessanta giorni dalla stessa, se l'interessato risiede all'estero.

2 Proprietario del veicolo, usufruttuario, locatario, ecc.;

3 In caso di dichiarazioni "testimoniali" scritte rese da terzi, è opportuno allegare alle stesse copia di un documento d'identità a verifica della certezza della provenienza ed autenticità della firma del dichiarante.